



COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione N° 587

SERVIZIO	N°
RESP. SEGRETERIA	68

OGGETTO: ATTRIBUZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE PREVISTO DALL'ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. PRATICHE N. 13/2017 NOVE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 29.12.2016, esecutiva, è stato approvato lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017-2019 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000) e del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e art. 10, D.lgs n. 118/2011)

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2017, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 (art.169 del D.lgs. n.267/2000), successivamente integrato dalle deliberazioni di G.C. n. 56 del 21.04.2017, n. 86 del 09.06.2017 e n. 103 del 06.07.2017;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 09.10.91 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del 30.11.2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco prot. n° 0011514 del 30/12/2015 con il quale è stata nominata la sottoscritta Responsabile dell'area Amministrativa/Sociale e Culturale a tutto il 31.12.2017;

RICHIAMATI:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ed in particolare l'art. 13 "Revisione delle soglie", che ha disciplinato il limite ISEE di riferimento per l'attribuzione dell'assegno, e l'art. 14 "Disposizioni transitorie finali" che ha regolato la data di concorrenza e validità dell'indicatore ISEE;
- Il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 di "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del DPCM 5/12/2013, n. 159";
- Il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2016, "Determinazione dell'ammontare massimo del beneficio a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori, pari o superiore a quattro" con il quale è stato precisato che restano fermi per l'anno 2017 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità confermando il limite ISEE pari a € 16.954,95 e l'importo dell'assegno mensile pari a € 338,89 (se spettante nella misura intera);
- VISTA la richiesta, registrata al protocollo di questo Ente in data 14/11/2017 al n. 0011128 di LC.LD. presentata per l'attribuzione dell'assegno di maternità di base, di cui all'art. 74 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151, per la nascita del figlio, avvenuta nell'anno 2017;

RILEVATO che la richiedente è in possesso di attestazione ISEE con scadenza in data 15/01/2018, contenente i redditi dell'anno 2015, valida per la richiesta della presentazione in oggetto in quanto rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e attestante, ai sensi dell'art. 7 del medesimo DPCM, l'indicatore ISEE per "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni":

ELENCO E CALCOLO DIRITTI ASSEGNI DI MATERNITA' LC.LD. – ANNO 2017.

Valore della situazione economica equivalente prevista per il nucleo anno 2017 – Euro 51.832,68

Valore della scala di equivalenza riferito alla composizione del nucleo familiare – Euro 3,20

ISEE nucleo familiare richiedente – Euro 16.197,71

N. pratica	BENEFICIARIO	importo mensile	mesi	importo spettante
13/2017 NOVE	LC.LD.	Euro 338,89	5	1.694,45

PRESO ATTO che i richiedenti hanno dichiarato di non essere beneficiari, per lo stesso evento, di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria, a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale e di non aver presentato altra domanda per l'assegno di maternità di cui all'art. 49 comma 8 della Legge 23.12.1999 n° 488;

DATO ATTO ALTRESI' che le domande di concessione dell'assegno sono state presentate nel termine previsto dalla legge, cioè di sei mesi dalla nascita del figlio e la richiedente possiede i requisiti soggettivi di legge (residenza, cittadinanza italiana o comunitaria o in possesso di carta di soggiorno ai sensi art. 9 decreto legislativo n. 286/1998) per poter richiedere l'assegno;

CONSTATATO che l'indicatore ISEE è inferiore al limite previsto per l'attribuzione dell'assegno e pertanto alla richiedenti viene concesso l'ASSEGNO DI MATERNITA', in misura intera, che ammonta a € 338,89 mensili, per le nascite dal 01/01/2017 al 31/12/2017, per n° 5 mesi, per ogni figlio nato, quindi per un totale complessivo di € 1.694,45;

VISTO l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- Di concedere alle richiedenti l'assegno di maternità di base, di cui all'art. 74 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151, per la nascita del figlio, avvenuta nell'anno 2017, nell'importo complessivo di € 1.694,45 ciascuno.
- Di comunicare all'INPS, secondo le specifiche procedure individuate dal medesimo Istituto, la concessione dell'assegno a favore della beneficiarie, per le successive procedure di erogazione in capo all'INPS stesso.
- Di precisare che quanto dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, resa dal dichiarante per il rilascio dell'Attestazione ISEE utile al riconoscimento dell'Assegno, potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Ente.

Novembre, 16/11/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Lauriana Bordignon

